

REGIONE MARCHE
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PERIODO 2023 - 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1 – Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione	28/03/2023
Periodo temporale di vigenza	triennio 2023 – 2025
Composizione della delegazione trattante: - delegazione di parte pubblica	Maria Di Bonaventura (Presidente – Direttore Dipartimento Programmazione integrata, UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali) Mauro Terzoni (Componente – Direttore Dipartimento Politiche sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione) Daniela Del Bello (Componente - Dirigente Direzione Risorse Umane e strumentali)
- delegazione di parte sindacale (ammesse alla contrattazione e firmatarie)	RSU FP CGIL CISL FP UIL FPL CSA
Soggetti destinatari	Personale non dirigente della Giunta regionale
Materie trattate dal contratto integrativo	Fondo per le risorse decentrate e suo utilizzo

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione:
- Con decreto del dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali n. 106 del 07/03/2023 è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente della Giunta regionale anno 2023; in data 14/03/2023 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente della Giunta regionale – periodo 2023-2025; il Collegio dei Revisori dei Conti della regione Marche, con verbale n. 4 del 23/03/2023, ha certificato la compatibilità dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge; la Giunta regionale, con deliberazione n. 443 del 27/03/2023, ha autorizzato la stipula dell'ipotesi di contratto integrativo; in data 28/03/2023 è stato sottoscritto il contratto definitivo.

- E' stato adottato il Piano della Performance previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, con deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 13/03/2023, concernente l'approvazione del PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2023/2025, di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021.

- E' stato adottato il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e di trasparenza, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, con deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 13/03/2023, concernente l'approvazione del PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2023/2025, di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021.
- E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui agli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 33/2013 relativi alla valutazione della performance ed alla contrattazione collettiva.
- La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009 ed è stata adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 801 del 27/06/2022.
- E' stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, con deliberazione della Giunta regionale n. 861 dell'11/07/2022.

2 – Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

Il contratto recepisce le disposizioni normative contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, e disciplina la costituzione del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente della Giunta regionale, con riferimento all'annualità economica 2023.

Il Fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e della vigente normativa, tenendo conto degli effetti determinati sull'organizzazione e sugli organici sia della dirigenza che del comparto della regione Marche dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha trasferito alle regioni le funzioni non fondamentali delle province, attuata dalla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dall'aprile 2016, oltre che dei commi da 793 a 807 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto il trasferimento alle regioni delle competenze e del personale dei Centri per l'impiego con decorrenza 1° gennaio 2018.

In tale contesto, il riferimento è fatto in particolare a:

- **articoli 79 e 80 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022**, che disciplinano la costituzione del Fondo risorse decentrate ed il suo utilizzo;
- **articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11**, ai sensi del quale, la regione concorre al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- **articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e articolo 67, comma 7, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018**, a norma dei quali l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- **articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, ai sensi del quale al personale dei centri per l'impiego trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio;
- **articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, ai sensi del quale, è stato armonizzato il trattamento economico del personale delle province transitato nella regione Marche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale regionale;

- **articolo 11, comma 1, lettere a) e b), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135**, ai sensi del quale il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;
- **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2019**, di attuazione dell'articolo 23, comma 4, del D.Lgs n. 75/2017, concernente il trattamento accessorio del personale e la sperimentazione, dal quale risulta in particolare che la regione Marche rispetta i parametri a) e b) dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, potendo così agire ad incremento della dotazione delle risorse stabili del fondo salario accessorio ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti del personale trasferito dalle province, sia per il comparto che per la dirigenza, come previsto dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017;
- **deliberazione di Giunta regionale n. 568 del 16/05/2019**, concernente la nuova disciplina del processo di omogeneizzazione del trattamento economico del personale proveniente dalle province con quello del personale regionale, alla luce del DPCM 8 marzo 2019;
- **articolo 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34**, ai sensi del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, dando atto che è fatto salvo il limite iniziale al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, qualora il personale in servizio sia inferiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018;
- **decreto ministeriale 3 settembre 2019**, il quale fa salvo il limite iniziale al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, qualora il personale in servizio sia inferiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018;
- **articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126**, ai sensi del quale le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;
- **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2021**, concernente il riparto del fondo per le assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali e le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2016;
- **deliberazione della Giunta regionale n. 1843 del 30/12/2022**, di autorizzazione a conglobare il Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente della Giunta regionale, di cui alla deliberazione n. 1809 del 27/12/2022, con quello del personale non dirigente del ruolo unico regionale assegnato all'AMAP (ex ASSAM), di cui alla deliberazione n. 1843 del 30/12/2022, e ad aggiornare la rappresentazione delle limitazioni ai fondi di finanziamento del trattamento accessorio;
- **decreto del dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali n. 31 del 24 gennaio 2023**, di attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1843 del 30/12/2022;
- **deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 14/02/2023**, con la quale sono stati definiti gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la costituzione Fondo risorse decentrate annualità 2023 - risorse variabili.

Le risorse stabili corrispondono a quelle del Fondo del personale non dirigente della Giunta regionale e del personale non dirigente del ruolo unico regionale assegnato all'AMAP (ex ASSAM) anno 2022, conglobate per effetto della deliberazione della Giunta regionale n. 1843 del 30/12/2022 e del decreto del dirigente della direzione Risorse umane e strumentali n. 31 del 24/01/2023, a seguito delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 maggio 2022, n. 11, che ha previsto la trasformazione dell'Agenzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), in Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP).

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, del 21 maggio 2018, richiamato dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2019 – 2021, del 16 novembre 2022, è stato determinato l'importo unico consolidato corrispondente all'importo delle risorse stabili del Fondo del personale della Giunta regionale e del personale non dirigente del ruolo unico regionale assegnato all'AMAP (ex ASSAM), annualità 2017, certificato dal Collegio dei revisori, incrementato dell'importo corrispondente alle risorse stabili dei Fondi del personale trasferito dalle province ex legge n. 56/2014, in applicazione dell'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017, al netto di quelle corrispondenti al personale successivamente transitato all'ANAS, sulla base dell'accordo approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 831 del 17/07/2017.

Tale ammontare è stato decurtato della somma destinata alle posizioni organizzative, come determinata in sede di contrattazione integrativa in data 28/12/2018, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera u), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018.

Le risorse stabili sono state incrementate secondo quanto previsto dall'articolo 67, comma 2, lettere a), b) e c), del contratto collettivo sopra citato, relativamente all'incremento di Euro 83,20 per il personale al 31/12/2015, al differenziale per le progressioni economiche e alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato negli anni dal 2017 al 2022, oltre che degli aumenti contrattuali previsti dall'articolo 79, comma 1, lettere b) e d), del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021, determinati secondo le indicazioni fornite dall'ARAN (pareri CFL 173 e CFL 174). Tali risorse includono anche quelle di cui all'articolo 67, comma 1, lettera e), in applicazione dell'articolo 1, commi 799 e 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2019, con riferimento al riallineamento del trattamento accessorio del personale trasferito ex legge n. 56/2014 e al trattamento accessorio del personale dei Centri per l'impiego. Le risorse per il personale dei Centri per l'impiego sono state ridotte in relazione alle quattro unità di personale trasferite presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.

Ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021 sopra citato, la parte variabile del Fondo è costituita dagli importi una tantum che derivano dalle risorse non spese rispetto al fondo dell'anno precedente, dalla frazione di RIA non spesa del personale cessato nel 2022, dalle risorse relative ad accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 449/1997 (deliberazione di Giunta regionale n. 1021 del 02/09/2019) ed al trattamento accessorio per il personale somministrato presso la Giunta regionale e l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 (articolo 52, comma 5, CCNL del personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016 – 2018), al netto di quelle per il personale della Giunta regionale assegnato all'Assemblea legislativa delle Marche, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, della legge regionale n. 14/2003 e dell'accordo sottoscritto in data 29/01/2019.

Con deliberazione n. 159 del 14/02/2023, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la definizione della parte variabile del Fondo risorse decentrate anno 2023.

Sulla base di tali indirizzi è stato previsto l'incremento di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e all'articolo 79, comma 3, del CCNL 2019-2021, nella misura dello

0,22% del monte salari 2018 relativo al personale non dirigente, relativamente alle annualità 2022 e 2023, ripartito tra la componente variabile del Fondo risorse decentrate anno 2023 e lo stanziamento anno 2023 di cui all'articolo 17, comma 6, del predetto CCNL, in misura proporzionale alle rispettive risorse dell'anno 2021.

Sono inoltre stati inseriti gli incrementi di cui all'articolo 79, comma 2, lettera c), CCNL sopra citato, con riferimento alle risorse etero-finanziate destinate ai rapporti di lavoro attivati con forme contrattuali flessibili o ad incentivare l'impiego di specifiche unità lavorative con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza, purché connesse a specifici obiettivi di performance inclusi nell'ambito del PIAO, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021, e nei limiti delle risorse finanziarie appositamente stanziati e rendicontati. In particolare tali risorse sono relative a specifici progetti, nell'ambito di programmi comunitari, in relazione ai quali sono state effettuate assunzioni a tempo determinato, finanziate con fondi comunitari e statali, la cui quota comunitaria non rileva ai fini del computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; sono escluse dal computo del limite, anche le assunzioni effettuate in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa.

Tale esclusione trova conferma anche nella deliberazione n. 111/2022 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Lombardia, che nel prevedere la possibilità del superamento dei limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 nel caso in cui le risorse affluiscono ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate, senza che impattino effettivamente sul bilancio dell'ente, ha affermato che tale esclusione è consentita solo nei seguenti casi: compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l'ente dovrebbe altrimenti acquisire all'esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio; entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio; compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei, per l'attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza.

Sulla base degli indirizzi di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 159 del 14 febbraio 2023, nei limiti dei relativi importi annualmente stanziati e utilizzati per le specifiche finalità, tre le risorse variabili sono state previste anche quelle di cui all'articolo 79, comma 2, lettera a), del CCNL 2019-2021, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 67, comma 3, lettera c), del CCNL 2016-2018; trattasi delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e attività, oltre che quelle destinate al personale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, assunto in deroga alle facoltà assunzionali ai sensi degli articoli 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, non rilevano neanche ai fini del computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Le risorse variabili includono altresì quelle per il personale comandato presso l'Ufficio speciale della ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, e per quello stabilizzato ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 3 septies, del decreto legge n. 104/2020 e del DPCM 09/10/2021.

Tra le risorse variabili previste da specifiche disposizioni di legge sono inoltre incluse anche quelle per il personale destinato al potenziamento dei Centri per l'impiego (legge 30 dicembre 2018, n.

145 - decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 - articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), oltre che quelle per il personale della Stazione unica appaltante, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legge n. 66/2014 e dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015.

Le risorse del Fondo sono state decurtate della quota eccedente quelle determinate per l'anno 2016, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'articolo 79, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, al netto delle somme escluse dal vincolo, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa.

Le risorse del Fondo sono complessivamente pari a Euro 13.699.983,53, non comprensive degli oneri riflessi, e sono ripartite, ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022.

Nella destinazione delle risorse sono rispettati i vincoli di cui all'articolo 81, comma 3, del contratto collettivo sopra citato.

Per la valorizzazione della performance, trova applicazione il sistema di misurazione e valutazione approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 861 dell'11/07/2022; sono inoltre previste risorse per la differenziazione del premio individuale ai sensi dell'articolo 69 del CCNL del 16/11/2022, spettante ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate.

Per la remunerazione di attività per le quali spetta il riconoscimento di specifici compensi ai sensi dell'articolo 70-bis e 70-quinquies del CCNL del 21/05/2018, e degli articoli 84 e 84-bis del CCNL 16/11/2022, sono individuate le tipologie di cui agli articoli 11 e 12 Contratto decentrato integrativo.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 80, comma 2, lettera g), del CCNL del 16/11/2022, sono previsti i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di determinate prestazioni e attività. Detti compensi sono correlati a:

- funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 113, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 5 agosto 2020);
- attività svolta dai professionisti legali, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, relativamente alle sentenze favorevoli con spese a carico della controparte e alle sentenze favorevoli con spese compensate, compresi quelli legati alle attività svolte da funzionari regionali presso le commissioni tributarie in relazione ai ricorsi avverso gli atti di accertamento di tributi regionali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-sexties, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 19 dicembre 2016);
- progetti finalizzati, svolti dal personale regionale assegnato alla struttura indicata all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), finanziati con le risorse previste dall'articolo 9, comma 3 bis, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37;
- incrementi della retribuzione di posizione e del salario accessorio spettanti ai dipendenti impiegati presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Le indennità condizioni di lavoro di cui all'articolo 70-bis del CCNL 2016 – 2018, come modificato dall'articolo 84-bis del CCNL 2019 - 2021, le indennità di turno e di reperibilità, nonché compensi di cui all'articolo 24, comma 1, del CCNL del 14/09/2000, sono erogate in ragione delle spettanze individuate da ogni dirigente nel limite delle risorse a tale fine destinate dal presente contratto.

L'utilizzo dei sistemi premianti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 861 dell'11/07/2022 è conseguente all'attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione. L'intero processo della performance si snoda nelle fasi di programmazione, misurazione,

valutazione e rendicontazione, inquadrabili nell'ambito più generale del ciclo di gestione della performance, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. n. 74/2017. Il metodo di elaborazione del documento è basato su coerenza e correlazione; in particolare gli obiettivi sono stati impostati in maniera fortemente integrata; essi nascono e si sviluppano nell'ambito di un sistema a cascata in cui la priorità strategica è declinata in obiettivi strategici misurati con obiettivi di outcome (controllo strategico), a loro volta declinati in obiettivi operativi affidati al coordinamento dei Direttori di Dipartimento e assegnati alla responsabilità attuativa di Dirigenti di Direzione e di Settore e misurati con indicatori di output (controllo di gestione).

Gli obiettivi della struttura costituiscono performance organizzativa e sono distinti dagli obiettivi individuali che affluiscono in via esclusiva ai dirigenti. Gli obiettivi di performance organizzativa rappresentano i "traguardi" che la struttura/ufficio deve raggiungere nel suo complesso e al perseguimento dei quali tutti (dirigenti e personale) sono chiamati a contribuire; gli obiettivi individuali, invece, sono obiettivi assegnati specificamente al dirigente, il quale è l'unico soggetto chiamato a risponderne: essi possono essere collegati agli obiettivi della struttura (andando, ad esempio, ad enucleare il contributo specifico richiesto al singolo), ma possono anche fare riferimento ad attività di esclusiva responsabilità del dirigente e non collegate a quelle della struttura.

Tutti gli istituti del salario accessorio sono remunerati sulla base dell'esito del raggiungimento dei risultati previsti nel Piano della performance, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 13/03/2023.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

1 – Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 è complessivamente pari a Euro 13.699.983,53, come riportato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto decentrato.

1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse decentrate di cui all'articolo 79, comma 1, del CCNL del 16/11/2022 sono complessivamente pari a Euro 11.760.656,41.

- Risorse storiche consolidate

Le risorse storiche consolidate di cui all'articolo 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018 sono pari a Euro 10.528.307,91 e sono state ridotte di Euro 3.657.148,84, corrispondente al Fondo per le posizioni organizzative, come riportato nel prospetto di cui all'allegato A) dei contratti decentrati sottoscritti in data 28/12/2018, relativamente al personale della Giunta regionale e al personale del ruolo unico regionale assegnato all'ASSAM.

Le risorse stabili sono inoltre state decurtate della quota relativa al personale trasferito dalle province ex legge n. 56/2014 e successivamente transitato all'ANAS, sulla base dell'accordo approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 831 del 17/07/2017; analoga decurtazione è stata operata per il personale trasferito all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25/10/2016.

- Incrementi con carattere di certezza e stabilità

Gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di Contratto collettivo nazionale, con carattere di certezza e stabilità, sono complessivamente pari a Euro 4.889.497,34, come di seguito specificato:

- importo di Euro 83,20 personale al 31/12/2015 (art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 2016/2018	Euro	167.148,80
- differenziale posizioni economiche (art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 2016/2018 e art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 2019/2021	Euro	148.594,68
- importo di Euro 84,50 personale al 31/12/2018 (art. 79, comma 1, lett. b), CCNL 2019/2021	Euro	162.578,00
- differenziale posizioni economiche (art. 79, comma 1, lett. d), CCNL 2019/2021	Euro	197.423,85
- RIA ed assegni ad personam cessati anni da 2017 a 2022 (art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 2016/2018 e art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 2019/2021	Euro	406.909,25
- oneri personale trasferito con incremento dotazione organica (art. 67, comma 2, lett. e) e comma 5, lett. a), art. 5 L.R. n. 39/2018, art. 79, comma 1, lett.a), CCNL 2019/2021) al netto delle risorse relative al personale di cui alla DGR n. 831/2017 e al personale proprio ASSAM	Euro	3.806.842,76

1.2 – Sezione II – Risorse variabili

Le risorse di cui all'articolo 79, comma 2, del CCNL del 16/11/2022 sono complessivamente pari a Euro 2.496.792,80.

Sono costituite dagli importi una tantum che derivano da:

- frazione di RIA relativa alle mensilità residue del personale cessato anno 2021 (articolo 67, comma 3, lettera d), CCNL 2016/2018 e art. 79, comma 2, lett. a), CCNL 2019/2021	Euro	16.346,84
- risorse relative ad accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 449/1997 (articolo 67, comma 3, lettera a) – deliberazione di Giunta regionale n. 1021 del 02/09/2019)	Euro	3.000,00
- risorse per il trattamento accessorio per il personale somministrato presso la Giunta regionale e presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 (articolo 52, comma 5)	Euro	222.000,00
- risorse finalizzate a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, anche connesse ad assunzioni di personale (articolo 79, comma 2, lettera c), CCNL 2019/2021)	Euro	97.500,00
- somme residue non utilizzate anni precedenti (articolo 80, comma 1, CCNL 2019/2021)	Euro	52.366,15
- importo di Euro 84,50 personale al 31/12/2018 annualità 2021 e 2022 (art. 79, comma 1, lett. b) e comma 5, CCNL 2019/2021)	Euro	325.156,00
- incremento 0,22% monte salari 2018 (art. 1, comma 604, L. 234/2021 e art. 79, comma 3, CCNL 2019/2021)	Euro	90.488,48
- incremento 0,22% monte salari 2018 anno 2022 (art. 1, comma 604, L. 234/2021 e art. 79, commi 3 e 5, CCNL 2019/2021)	Euro	90.488,48

Le risorse variabili sono state decurtate di Euro 20.000,00, relativamente al personale della Giunta regionale assegnato all'Assemblea legislativa delle Marche ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 e dell'accordo sottoscritto in data 29/01/2019.

Nella parte variabile del fondo, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera c), del CCNL 2016/2018 e dell'articolo 79, comma 2, lett. a), del CCNL 2019/2021 sono previste le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e attività, per complessivi Euro 1.619.446,85.

In particolare, le relative voci di entrata del fondo si riferiscono alle disposizioni normative ed alle finalità di seguito specificate:

- articolo 113, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i compensi spettanti per le funzioni tecniche (deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 5 agosto 2020);
- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, articolo 9, per i compensi spettanti ai professionisti legali, relativamente alle sentenze favorevoli con spese a carico della controparte e alle sentenze favorevoli con spese compensate (deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 19/12/2016 e deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR del 1° febbraio 2018);
- articolo 15, comma 2-sexties, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente disposizioni sul processo tributario, per compensi spettanti in caso di sentenze favorevoli con spese rimborsate;
- articolo 50, commi 7 e 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli incrementi della retribuzione di posizione e del salario accessorio spettanti ai dipendenti impiegati presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016;
- articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e articolo 57, comma 2 bis e comma 3 septies, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020 n. 126, per il trattamento accessorio spettante al personale a tempo determinato assegnato all'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016;
- articolo 57, comma 3 e comma 3 septies, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito nella legge 13 ottobre 2020 n. 126 e DPCM 09/10/2021, per il trattamento accessorio spettante al personale stabilizzato assegnato all'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016;
- articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, per il trattamento accessorio spettante al personale in posizione di comando assegnato all'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016;
- legge 30 dicembre 2018, n. 145 e decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 11, comma 1, lettera c), per il trattamento accessorio spettante al personale assegnato al potenziamento dei Centri per l'impiego;
- articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 e articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015, per il trattamento accessorio del personale regionale assegnato al Soggetto aggregatore,

Tali poste costituiscono delle mere "partite di giro" contabili, essendo lo stesso importo riportato nella parte dell'utilizzo del fondo, e corrispondono alle somme effettivamente accantonate nell'ambito dei capitoli del bilancio regionale, specificatamente correlati all'esercizio delle relative funzioni. Eventuali economie non costituiscono risorse da poter reinvestire nel fondo dell'anno successivo.

1.3 – Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Le risorse del fondo per l'anno 2023 sono state decurtate di complessivi Euro 557.465,68, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, corrispondente all'importo eccedente il fondo dell'anno 2016 al netto delle risorse non soggette al vincolo.

1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

La sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.1) pari ad Euro 11.760.656,41;
- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.2 ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 1.3) pari ad Euro 1.939.327,12;
- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle due voci precedenti) pari ad Euro 13.699.983,53.

1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2 – Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

In coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo, come formalmente concordata in sede di contratto integrativo del 28/03/2023, è dettagliata nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto medesimo.

Nell'utilizzo del Fondo è stato rispettato l'equilibrio tra le risorse stabili e gli istituti aventi carattere di generalità o con natura fissa e ricorrente.

2.1– Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione ammontano complessivamente a Euro 6.781.824,38.

In particolare, le risorse stabili vengono impiegate per Euro 4.901.377,53 per finanziare istituti contrattuali con natura obbligatoria e a destinazione vincolata, quali progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità ex UOO e staff, oltre che la compartecipazione al recupero a seguito di verifica da parte del MEF a carico di dipendenti provenienti dalle province, come di seguito specificato:

- progressioni orizzontali	Euro 3.850.000,00
- indennità di comparto (esclusa quota 2002)	Euro 995.000,00
- indennità ex UOO-staff	Euro 9.200,000
- compartecipazione recupero verifica MEF dipendenti trasferiti dalla provincia	Euro 47.177,53

Con riferimento ai progetti finalizzati per il personale assegnato alla struttura di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), le relative risorse, pari a Euro 261.000,00 sono previste dall'articolo 9, comma 3-bis, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37.

Le risorse per i compensi di cui all'articolo 68, comma 2, lettera g), del CCNL del 21/05/2018, sono pari a Euro 1.619.446,85, come di seguito specificato:

- compensi funzioni tecniche	Euro 200.000,00
- compensi professionisti legali sentenze favorevoli con spese a carico della controparte	Euro 125.000,00

- compensi professionisti legali sentenze favorevoli con compensazione di spese	Euro	135.746,85
- compensi processo tributario sentenze favorevoli con spese a carico della controparte	Euro	2.800,00
- incrementi dipendenti impiegati presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016	Euro	120.000,00
- personale a tempo determinato, personale stabilizzato e personale comandato presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016	Euro	631.000,00
- personale potenziamento Centri per l'impiego	Euro	400.000,00
- personale SUAM	Euro	4.900,00

2.2– Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse negoziate nel contratto integrativo sottoposto a certificazione, ammontano a Euro 6.918.159,15 e sono destinate ai seguenti istituti contrattuali:

- performance	Euro	4.250.000,00
- differenziazione premio individuale	Euro	90.000,00
- indennità condizioni di lavoro	Euro	378.354,00
- indennità turno e reperibilità	Euro	193.000,00
- compensi specifiche responsabilità	Euro	1.304.475,00
- trattamento accessori personale somministrato	Euro	222.000,00
- trattamento accessorio servizi aggiuntivi	Euro	97.500,00
- progressioni orizzontali anno 2023	Euro	160.079,78
- trattamento accessorio personale assegnato all'AMAP	Euro	126.734,40
- somma residua	Euro	96.015,97

2.3 – Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

La sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, elaborata sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.1) pari ad Euro 6.781.824,38;
- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.2) pari ad Euro 6.918.159,15;
- Totale eventuali destinazioni ancora da regolare (come esposto nella sezione 2.3) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;
- Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle tre voci precedenti) pari a Euro 13.699.983,53.

2.5– Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.6– Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

Si attesta che la definizione del Fondo è avvenuta nel rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse stabili, pari a Euro 11.760.656,41, vengono impiegate per Euro 4.854.200,00 per finanziare istituti con carattere fisso e ricorrente;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: per la valorizzazione della performance, trova applicazione il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 861 dell'11/07/2022;
- c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): il Fondo oggetto di certificazione prevede nuove progressioni orizzontali in percentuale non superiore al 50 per cento dei dipendenti di ciascuna categoria.

3 – Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno precedente

Le risorse del Fondo 2023 non sono superiori a quelle del Fondo certificato nell'anno 2016 (al netto delle somme non soggette al vincolo), nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa, la cui consistenza deve essere coerente con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale e delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

	Fondo 2016	Fondo 2022	Fondo 2023
Risorse fisse	8.417.478,47	11.363.572,21	11.760.656,41
Risorse variabili	191.547,36	1.970.446,05	2.496.792,80
Riduzione per supero vincolo fondo 2016	-	531.516,06	557.465,68
Totale Fondo	8.609.025,83	12.802.502,20	13.699.983,53
Fondo posizione organizzative	-	3.760.148,84	3.841.723,32
Totale risorse	8.609.025,83	16.562.651,04	17.541.706,85
Risorse non soggette al vincolo	188.756,95	8.142.382,16	9.121.437,97
Totale Fondo per vincolo	8.420.268,88	8.420.268,88	8.420.268,88
Destinazioni non contrattate	5.441.746,19	6.832.045,98	6.781.824,38
Destinazioni contrattate	3.162.375,84	6.353.371,43	6.918.159,15
Destinazioni da regolare	-	-	-
Totale destinazioni	8.604.122,03	13.185.417,41	13.699.983,53

4 – Modulo IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4.1– Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione / variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente modulo II.

4.2– Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato

Dall’utilizzo del Fondo relativo all’anno precedente, alla data di sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo 2023 – 2025, sono risultate economie da riportare tra le risorse da utilizzare nel corrente anno pari a Euro 52.366,15.

4.3– Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

L’onere derivante dal Contratto è complessivamente pari a presunti Euro 18.240.569,00, comprensivo degli oneri riflessi, e trova copertura finanziaria quanto a Euro 6.532.987,00 sugli impegni già assunti con decreti del dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali n. 7 dell’11 gennaio 2023 e n. 11 del 13 gennaio 2023; quanto ai restanti Euro 11.707.582,00 trovano copertura nell’ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2023/2025, annualità 2023, a carico dei seguenti capitoli:

capitolo 2011010005	Euro	6.539.215,47
capitolo 2011010016	Euro	1.557.162,00
capitolo 2011010027	Euro	602.111,00
capitolo 2110210035	Euro	497.254,00
capitolo 2110210036	Euro	118.346,00
capitolo 2110210057	Euro	61.000,00
capitolo 2110210058	Euro	14.518,00
capitolo 2110210059	Euro	5.185,00
capitolo 2990170118	Euro	520.000,00
capitolo 2990170119	Euro	134.160,00
capitolo 2990170121	Euro	44.200,00
capitolo 2150110011	Euro	784.620,00
capitolo 2150110012	Euro	186.740,00
capitolo 2150110013	Euro	66.693,00
capitolo 2150110050	Euro	400.000,00
capitolo 2150110049	Euro	95.200,00
capitolo 2150110048	Euro	34.000,00
capitolo 2180110033	Euro	47.177,53

Secondo quanto previsto nell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 – paragrafo 5.2, le risorse sono stanziare nell'esercizio a cui si riferisce il Fondo risorse decentrate e, per la parte corrispondente all'onere degli istituti contrattuali da liquidare nel prossimo anno all'esito del processo di valutazione o della verifica dei requisiti per beneficiare delle specifiche indennità, sono destinate alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni imputati all'esercizio successivo; per le risorse relative agli incentivi ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trovano applicazione le disposizioni di cui al regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1214 del 05/08/2020.

Ancona, lì 28 marzo 2023

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
RISORSE UMANE E STRUMENTALI
(Dott.ssa Daniela Del Bello)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2015 e che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.